Repertorio n. 9678 Raccolta n. 6265

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore indici e minuti quaranta.

In Conegliano (TV), Via Maggior Piovesana n. 158/B, a richiesta.

Innanzi a me Avv. Maurizio Viani, Notaio in Treviso, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, è presente il Signor:

- DE LUCA Giacomo, nato in Fregona (TV) il giorno 26 gennaio 1946, domiciliato per la carica presso la sede della società infrascritta, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante della società costituita in Italia **"SERVIZI AMBIENTALI VENETO NORD ORIENTALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"** - in forma abbreviata "SAV.NO. SRL", con sede in Conegliano (TV), Via Maggior Piovesana n. 158/B, capitale sociale Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno: 03288870276, numero R.E.A. TV-288691.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella suddetta qualità, mi dà atto che trovasi riunita, in questa sede, ora e luogo l'assemblea della società predetta, assemblea di cui assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto sociale.

Il Presidente, constatato:

- che la presente assemblea è stata convocata a norma dello Statuto Sociale;
- che alla presente seduta assembleare sono intervenuti tutti i soci e precisamente:

* "C.I.T. - CONSORZIO PER I SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO", titolare del 60% (sessanta per cento) del capitale sociale, rappresentato dal Presidente Campagna Roberto;
* "SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. in sigla "S.E.S.A. S.P.A.", titolare del 18% (diciotto per cento) del capitale sociale, rappresentata dall'Amministratore Delegato Melato Massimo;
* "ING. AM. - S.R.L.", titolare del 16% (sedici per cento) del capitale sociale, rappresentata dall'Amministratore Unico Piovesan Fabio;
* "BIOMAN S.P.A., titolare del 6% (sei per cento) del capitale sociale, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Gasparutti Enzo;

- che è presente al completo il Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente DE LUCA Giacomo, predetto, dell'Amministratore Delegato Sutto Susanna e del Consigliere Speranzon Paolo;

- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Venica Maurizio e dei Sindaci Effettivi Stocco Dino e Sanna Valentina;
- che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti di cui al successivo ordine del giorno;

dichiara

per averla verificata, la regolare costituzione della presente assemblea, riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Trasformazione della società in Società per Azioni.
2. Aumento del capitale sociale da Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) mediante l'utilizzo di riserve disponibili.
3. Delibere inerenti e conseguenti unitamente all'integrazione dell'oggetto sociale.

E mi invita pertanto a far constare da pubblico Verbale le risultanze dell'Assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare.
Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.
Preliminarmente il Presidente mi dichiara di aver verificato la regolare costituzione dell'assemblea e di aver accertato l'identità e la legittimazione all'intervento dei presenti.
Iniziando la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra i motivi che hanno indotto l'Organo Amministrativo a proporre la trasformazione della Società da Società a Responsabilità Limitata in Società per Azioni, con contestuale aumento del capitale sociale fino ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) mediante l'utilizzo di riserve disponibili. Detti motivi vanno ricercati nell'esigenza di adeguare la struttura e i mezzi della società alle accresciute dimensioni che essa ha raggiunto.
Il Presidente precisa che l'aumento del capitale sociale di Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero), avverrebbe mediante imputazione a capitale per pari importo della riserva straordinaria, iscritta nell'ultimo bilancio di esercizio al 30 (trenta) giugno 2022 (duemilaventidue) per Euro 8.062.314,00 (ottomilionisessantaduemilatrecentoquattordici virgola zero zero), con contestuale assegnazione gratuita ai soci in proporzione alle partecipazioni da essi già possedute. Il Presidente ricorda che l'attuale capitale sociale di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) è interamente sottoscritto e versato e che la suddetta riserva straordinaria è tutt'ora disponibile, esistente e capiente, come conferma il Presidente del Collegio Sindacale.
Per effetto della trasformazione verrà adottato un nuovo statuto sociale adeguato al nuovo tipo di società, nel quale

tuttavia restano invariati la sede e la durata della società. Quanto all'oggetto sociale, esso resterebbe sostanzialmente invariato, con l'aggiunta però delle seguenti attività:
- la gestione di parchi automezzi anche nella forma intermodale;
- la gestione delle materie, dei prodotti e dei beni anche strumentali di qualsivoglia natura che consentono la produzione e la vendita di energia per le finalità legate allo sviluppo sostenibile e dell'economia circolare e pertanto l'acquisto, la produzione, la distribuzione, la vendita dei suddetti beni e materiali sia per essere utilizzati in proprio che da terzi, anche come combustibile, per la produzione e vendita di energia, unitamente alla costruzione, manutenzione, la gestione degli impianti per lo stoccaggio e/o per la produzione di energia con le finalità sopra specificate;
- le attività di promozione, informazione, formazione ed addestramento (corsi, convegni, conferenze, ecc.) su temi relativi alla cura, alla difesa, alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente in tutti i suoi aspetti favorendo la crescita delle conoscenze, in collaborazione con enti pubblici e privati.
Il capitale aumentato ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) sarebbe diviso in n. 10.000.000 (diecimilioni) azioni nominative del valore di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, ripartite tra i soci in proporzione alle loro attuali partecipazioni.
Il Presidente illustra quindi il nuovo statuto sociale, ricordando che il testo sottoposto all'approvazione della presente Assemblea è già stato comunicato a tutti i soci unitamente all'avviso di convocazione.
Ultimata la sua esposizione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito a quanto sopra proposto.
L'Assemblea, col voto favorevole di tutti i soci,

D E L I B E R A

1) Di trasformare la Società dall'attuale forma di Società a Responsabilità Limitata in Società per Azioni, la quale assumerà la denominazione **"SERVIZI AMBIENTALI VENETO NORD ORIENTALE SPA", in forma abbreviata "SAV.NO. SPA".**
2) Di aumentare il capitale sociale da Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), e pertanto per Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero), mediante imputazione a capitale per pari importo della riserva straordinaria, iscritta nell'ultimo bilancio di esercizio al 30 (trenta) giugno 2022 (duemilaventidue) per Euro 8.062.314,00 (ottomilionisessantaduemilatrecentoquattordici virgola zero zero), con contestuale assegnazione gratuita ai soci in proporzione alle partecipazioni da essi già

possedute.
3) Di integrare l'oggetto sociale come sopra proposto dal Presidente.
4) Di stabilire che la Società sarà retta nella nuova forma dallo Statuto che, composto di numero 33 (trentatré) articoli, debitamente firmato a norma di legge dal Comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", perchè ne formi parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane al Comparente.
5) Di riconoscere che il capitale della Società di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), integralmente sottoscritto e versato, sarà rappresentato da n. 10.000.000 (diecimilioni) azioni nominative da Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, che verranno assegnate ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno già detenuta.
6) Di autorizzare l'organo amministrativo ad emettere, in conversione delle quote di partecipazione, le dette n. 10.000.000 (diecimilioni) azioni e ad intestarle ai soci.
7) Di confermare il Consiglio di Amministrazione in carica nelle persone del Presidente e Amministratore Delegato DE LUCA Giacomo, del Consigliere e Amministratore Delegato SUTTO Susanna e del Consigliere SPERANZON Paolo, fino all'originaria scadenza [fino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré)].
8) Di confermare il Collegio Sindacale nelle Persone del Presidente VENICA Maurizio, dei Sindaci Effettivi SANNA Valentina e STOCCO Dino e dei Sindaci Supplenti OTTINI Massimo e BAGGIO Alessandra, nonché il Revisore Legale BDO ITALIA S.P.A., fino all'originaria scadenza [fino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro)].
9) Di prendere atto che gli effetti della trasformazione decorreranno dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al penultimo comma dell'art. 2500 C.C..
10) Di dare mandato disgiuntamente a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione di apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte quelle eventuali aggiunte, soppressioni e variazioni che venissero richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese e presso gli altri Registri Pubblici.

****

Ai fini della pubblicità presso il competente Pubblico Registro Automobilistico il Comparente dichiara che la Società è proprietaria delle autovetture e degli automezzi di cui agli elenchi allegati "B" e "C" al presente atto, omessane la lettura da parte di me Notaio al Comparente per espressa volontà dello stesso.

Ai fini della voltura del presente atto il Comparente dichiara che la società è proprietaria dei seguenti immobili:

CATASTO FABBRICATI - COMUNE DI CONEGLIANO

SEZIONE URBANA E - FOGLIO 7

- mappale 2186 subalterno 25, Via Maggiore Giovanni Piovesana n. SNC, piano 1-2, Cat. A/10, Cl. 2, vani 12, superficie catastale totale mq. 326 - Rendita catastale Euro 2.747,96;
- mappale 2186 subalterno 26, Via Maggiore Giovanni Piovesana n. SNC, piano T, Cat. A/10, Cl. 2, vani 5,5, superficie catastale totale mq. 111 - Rendita catastale Euro 1.259,48;
- mappale 2186 subalterno 27, Via Maggiore Giovanni Piovesana n. SNC, piano T, Cat. A/10, Cl. 2, vani 12,5, superficie catastale totale mq. 331 - Rendita catastale Euro 2.862,46;
- mappale 2186 subalterno 28, Via Maggiore Giovanni Piovesana n. SNC, piano S1, Cat. C/2, Cl. 6, mq. 34, superficie catastale totale mq. 40 - Rendita catastale Euro 120,28;
- mappale 2186 subalterno 29, Via Maggiore Giovanni Piovesana n. SNC, piano S1, Cat. C/2, Cl. 6, mq. 212, superficie catastale totale mq. 230 - Rendita catastale Euro 750,00;
- mappale 2186 subalterno 30, Via Maggiore Giovanni Piovesana n. SNC, piano S1, Cat. C/6, Cl. 3, mq. 241, superficie catastale totale mq. 257 - Rendita catastale Euro 728,13;
- mappale 2186 subalterno 21, Via Maggiore Giovanni Piovesana n. SNC, piano 1-2, Cat. A/10, Cl. 2, vani 7, superficie catastale totale mq. 177 - Rendita catastale Euro 1.602,98;
- mappale 2186 subalterno 18, Via Maggiore Giovanni Piovesana, piano T, Cat. A/10, Cl. 2, vani 7,5, superficie catastale totale mq. 171 - Rendita catastale Euro 1.717,48;
- mappale 2186 subalterno 9, Via Maggiore Giovanni Piovesana, piano S1, Cat. C/2, Cl. 7, mq. 4, superficie catastale totale mq. 6 - Rendita catastale Euro 16,28;
- mappale 2186 subalterno 12, Via Maggiore Giovanni Piovesana, piano 2, Cat. F/5, mq. 190;
- mappale 2186 subalterno 23, Via Maggiore Giovanni Piovesana n. SNC, piano T, Cat. F/1, mq. 1.070;
- mappale 2186 subalterno 10, Via Maggiore Giovanni Piovesana, piano S1, Cat. C/2, Cl. 7, mq. 32, superficie catastale totale mq. 40 - Rendita catastale Euro 130,23;
- mappale 2186 subalterno 13, Via Maggiore Giovanni Piovesana, piano 2, Cat. F/5, mq. 326;

CATASTO FABBRICATI - COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE

SEZIONE URBANA B - FOGLIO 12

- mappale 850, Via Calstorta, piano T, Cat. E/9 - Rendita

catastale Euro 4.350,00;

CATASTO FABBRICATI - COMUNE DI VITTORIO VENETO

SEZIONE URBANA H - FOGLIO 6

- mappale 278 subalterno 10, Via dell'Industria n. 42, piano T-1-2, Cat. D/1 - Rendita catastale Euro 7.906,80;

CATASTO TERRENI - COMUNE DI FOLLINA

FOGLIO 12

- mappale 667, SEMIN ARBOR Cl. 3, Ha 00.47.76, Reddito Dominicale Euro 16,03 - Reddito Agrario Euro 12,33;
- mappale 679, SEMIN ARBOR Cl. 3, Ha 00.00.62, Reddito Dominicale Euro 0,21 - Reddito Agrario Euro 0,16;
- mappale 842, RELIT STRAD, Ha 00.03.44;
- mappale 844, SEMIN ARBOR Cl. 4, Ha 00.00.36, Reddito Dominicale Euro 0,07 - Reddito Agrario Euro 0,07;

CATASTO TERRENI - COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO

FOGLIO 1

- mappale 1035, SEMINATIVO Cl. 2, Ha 00.51.30, Reddito Dominicale Euro 41,07 - Reddito Agrario Euro 22,52;
- mappale 27, SEMINATIVO Cl. 2, Ha 00.65.80, Reddito Dominicale Euro 52,67 - Reddito Agrario Euro 28,89;

CATASTO TERRENI - COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

FOGLIO 16

- mappale 776, SEMIN ARBOR Cl. 4, Ha 00.01.02, Reddito Dominicale Euro 0,32 - Reddito Agrario Euro 0,29;
- mappale 778, SEMIN ARBOR Cl. 4, Ha 00.00.41, Reddito Dominicale Euro 0,13 - Reddito Agrario Euro 0,12;
- mappale 780, SEMIN ARBOR Cl. 4, Ha 00.01.52, Reddito Dominicale Euro 0,47 - Reddito Agrario Euro 0,43;
- mappale 785, SEMIN ARBOR Cl. 3, Ha 00.53.87, Reddito Dominicale Euro 26,43 - Reddito Agrario Euro 19,48.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta essendo le ore dodici.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura al Comparente, il quale da me interpellato l'ha in tutto confermato.

Scritto da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e completato a mano da me Notaio, quest'atto occupa pagine sei intere e quanto è nella presente di due fogli. Sottoscritto alle ore dodici e minuti quindici.

F.to Giacomo De Luca

" Maurizio Viani Notaio L.S.

ALLEGATO "A" REP. N. 9678 RACC. N. 6265

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata:

"SERVIZI AMBIENTALI VENETO NORD ORIENTALE SPA", in forma abbreviata "SAV.NO. SPA".

Articolo 2 – Oggetto

La Società ha per oggetto:

1) l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, direttamente e/o attraverso Società controllate, collegate e/o partecipate, affitti di aziende o rami delle stesse, della gestione dei servizi di igiene ambientale e precisamente la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio provvisorio e/o definitivo, il conferimento, il deposito a discarica e lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi specie e natura (urbani, anche assimilabili e speciali pericolosi e non pericolosi), nonché la loro commercializzazione;

2) la lavorazione, il trattamento dei rifiuti urbani, assimilabili e speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché ogni altro residuo suscettibile di recupero a mezzo riciclaggio per la produzione di materie prime e/o prodotti da commercializzare sul mercato;

3) l'esecuzione delle opere di bonifica e risanamento ambientale di qualsiasi tipo e genere;

4) le attività concernenti la prevenzione da inquinamento, di bonifica e risanamento per la salvaguardia ambientale in generale;

5) la costruzione, compresa l'esecuzione dei lavori edili anche complementari e la gestione degli impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti, sia per conto proprio che di terzi;

6) il trattamento del suolo e del sottosuolo e la sua difesa, nonché il consolidamento dei terreni e la realizzazione di opere speciali nel sottosuolo;

7) lo spazzamento, l'innaffiamento, il lavaggio delle strade, i lavori di canalizzazione, lo sgombero neve, lo spurgo pozzi neri;

8) la gestione di ogni altro servizio pubblico o privato relativo ai servizi ambientali;

9) la derattizzazione, la disinfestazione degli immobili ed aree pubbliche e private e degli impianti di trattamento rifiuti e/o prodotti;

10) la realizzazione, gestione, manutenzione del verde privato e pubblico e dell'arredo urbano;

11) l'effettuazione di lavori agricoli per conto terzi con personale;

12) lo svolgimento dell'attività di autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi, nonché la gestione di parchi automezzi anche nella forma intermodale;

13) l’attività di officina meccanica per la manutenzione, riparazione e verniciatura di mezzi di trasporto di qualsiasi specie e natura in conto proprio e per conto di terzi con relativo ricovero;
14) il noleggio con o senza autista di veicoli in genere, nonché il noleggio con o senza autista, di macchine agricole, attrezzature, macchine operatrici ed autogru;
15) la gestione integrata delle risorse energetiche, di qualunque tipo e finalità e pertanto l’acquisto, produzione, distribuzione e vendita di energia comunque prodotta sia direttamente che da parte di terzi, nonché la costruzione, la manutenzione e la gestione dei relativi impianti come ad esempio di biogas e biometano;
16) la gestione delle materie, dei prodotti e dei beni anche strumentali di qualsivoglia natura che consentono la produzione e la vendita di energia per le finalità legate allo sviluppo sostenibile e dell’economia circolare e pertanto l’acquisto, la produzione, la distribuzione, la vendita dei suddetti beni e materiali sia per essere utilizzati in proprio che da terzi, anche come combustibile, per la produzione e vendita di energia, unitamente alla costruzione, manutenzione, la gestione degli impianti per lo stoccaggio e/o per la produzione di energia con le finalità sopra specificate;
17) la prestazione di servizi e consulenze, anche per conto di terzi, collegati alla gestione integrata delle risorse energetiche;
18) la gestione di ogni altro servizio pubblico o privato relativo ai servizi energetici;
19) l’espletamento di servizi tecnici, amministrativi, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere;
20) la realizzazione di:
a) studi, ricerche, progettazione, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra;
b) ogni altra attività diretta a favorire l'espletamento dei servizi indicati, complementari od affini a quelli innanzi menzionati, siano ad essa affidati da soci pubblici e/o privati;
21) la registrazione di un proprio marchio di identificazione, che potrà essere utilizzato anche da altri soggetti, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
22) le attività di informazione, formazione ed addestramento (corsi, convegni, conferenze, ecc.) su temi relativi alla cura, alla difesa, alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente in tutti i suoi aspetti favorendo la crescita delle conoscenze, in collaborazione con enti pubblici e

privati;
23) le attività correlate alla crescita delle competenze e della qualificazione professionale, anche in tema di protezione, prevenzione e gestione della sicurezza, di quanti operano in stretto contratto con l'ambiente, finalizzate al miglioramento della qualità della vita in un'ottica di sviluppo sostenibile dell'ambiente.
La Società potrà inoltre avviare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, gli Enti Pubblici territoriali (Provincia, Comuni, Consorzi) ed economici, le Università, Enti Pubblici e privati in genere e società commerciali, e stipulare con essi convenzioni ed accordi di programma;
In via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali ed industriali anche di Import-Export, finanziarie - queste ultime non nei confronti del pubblico - e bancarie, locative, ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; concedere fidejussioni avalli e garanzie reali anche a favore di terzi nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società, nei limiti di cui all'art. 2361 C.C..

Articolo 3 - Sede

3.1 La società ha sede nel Comune di Conegliano (TV).
3.2 L'organo amministrativo potrà istituire, trasferire e sopprimere filiali, uffici, agenzie, rappresentanze, depositi, cantieri e stabilimenti in Italia ed all'estero, ovunque sarà giudicato necessario o utile per lo sviluppo degli affari sociali.

Articolo 4 - Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) suddiviso in n. 10.000.000 (diecimilioni) azioni nominative ordinarie da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.
5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti in natura e di crediti.

Articolo 6 - Azioni e strumenti finanziari

6.1 La Società può emettere azioni e/o altri strumenti finanziari a norma dell'articolo 2346 e dell'articolo 2349 Cod.Civ. e nel rispetto delle altre applicabili disposizioni di legge. La delibera di emissione deve prevedere le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle

prestazioni, e, se ammessa, la legge di circolazione.

Articolo 7 - Versamenti dei soci

7.1 I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle applicabili disposizioni anche di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero effettuare finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi delle applicabili disposizioni normative in materia bancaria e creditizia.

7.2 Nel caso di assunzione di fondi dai soci con obbligo di rimborso (finanziamenti), l'organo amministrativo determinerà se il finanziamento sia fruttifero o meno di interessi. Il finanziamento potrà essere effettuato dai soci anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni sociali nella Società.

7.3 In caso di versamenti dei soci in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale e ciò previa conforme decisione del competente organo sociale.

Articolo 8 - Domiciliazione

8. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 9 - Trasferimento delle azioni per atto tra vivi

9. I trasferimenti delle azioni sono soggetti alla seguente disciplina.

9.1.1 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.

9.1.2 L'alienazione delle azioni nominative a terzi è subordinata all'insindacabile giudizio dell'Organo Amministrativo che potrà discrezionalmente negare il suo gradimento all'aspirante acquirente. Tuttavia in caso di parere negativo la società sarà obbligata ad acquistare le azioni che il socio intendeva alienare.

Qualora tale acquisto non sia possibile in quanto in contrasto con i limiti previsti dalla Legge per l'acquisto di azioni proprie da parte della società e non sia individuato un soggetto gradito a cui le azioni possono essere trasferite, al socio alienante spetterà il diritto di recesso.

Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione in caso di recesso saranno determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437 ter C.C..

Articolo 10 - Recesso

10.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

10.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di

proroga del termine di durata della società. Parimenti non dà diritto di recesso l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 11 - Esclusione

11.1 Sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio, che sia costituito in forma di società, per giusta causa:

- la cessazione dell'attività sociale da parte del socio;
- il sostanziale e radicale mutamento dell'attività o della compagine sociale;
- la deliberazione di scioglimento e comunque il verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge, in quanto pubblicate a Registro Imprese;
- l'assoggettamento alle procedure concorsuali;
- la perdita delle iscrizioni e/o autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività individuate dall'oggetto sociale.

La causa viene accertata mediante delibera assembleare.

Articolo 12 - Liquidazione delle azioni

12.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli precedenti, le azioni saranno liquidate secondo le disposizioni degli artt. 2437 ter e 2437 quater C.C..

Articolo 13 – Durata e termine di partecipazione del Socio Privato – Liquidazione alla scadenza del Socio Privato

13.1 La partecipazione del Socio Privato è a termine.

La durata della sua partecipazione (rapporto di partenariato pubblico – privato) non potrà comunque eccedere la durata dell'affidamento del servizio e del successivo eventuale rinnovo. Al termine dell'appalto il Socio Privato dovrà mettere a disposizione le proprie azioni che saranno poste in gara nuovamente o saranno liquidate secondo la metodologia indicata al seguente punto 13.4.

13.2 Il Socio Privato può acquisire o acquistare, a qualunque titolo, azioni dal Socio Pubblico se quest'ultimo vi acconsente anche se detto acquisto incrementa la percentuale del capitale posseduto rispetto a quella posta in gara. Ad esso spetta pertanto il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni in possesso del Socio Pubblico.

13.3 Al termine dell'affidamento del servizio posto a gara (salvo cambiamenti sostanziali della normativa di riferimento), verranno rinnovate le procedure competitive di selezione, ad evidenzia pubblica, del partner privato per l'affidamento del nuovo servizio, mediante procedura di gara a "doppio oggetto", nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, mediante la liquidazione della posizione del precedente socio, qualora esso non risulti più aggiudicatario.

13.4 Il valore delle azioni per la liquidazione del Socio Privato alla scadenza è determinato da maggior valore desumibile dal confronto tra:

- il prezzo offerto per la singola azione dal nuovo aggiudicatario;
- il valore determinato dagli amministratori di nomina pubblica o dall'Amministratore Unico, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni di partecipazione.

13.5 Il Socio Privato da liquidare ha diritto di conoscere, mediante comunicazione scritta con prova di avvenuta ricezione, la determinazione del valore di uscita delle proprie azioni e di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra ed ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio uscente, nei trenta giorni successivi, si opponga alla determinazione del valore da parte degli amministratori di Parte Pubblica, il valore di liquidazione per il socio privato è determinato, entro novanta giorni dalla comunicazione di opposizione, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo, Codice Civile.

13.6 In caso di risoluzione del contratto di servizio, il rapporto societario del Socio Privato si scioglie.

Le azioni saranno riscattate dal nuovo Socio Operativo Privato che dovrà liquidare il precedente Socio Privato secondo i criteri sopra esposti, con pagamento delle azioni differito all'esito della nuova aggiudicazione.

Articolo 14 - Amministratori

14.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a. da un amministratore unico;

b. da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Se il Consiglio di Amministrazione è composto da tre Consiglieri, il Socio Operativo propone un Consigliere di Amministrazione, se il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque Consiglieri il Socio Operativo propone due Consiglieri.

14.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.

14.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

La scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120.

14.4 Gli amministratori non possono essere dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche controllanti o vigilanti.

14.5 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 15 - Durata della carica, revoca, cessazione

15.1 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

15.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

15.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c., nel rispetto del contenuto del precedente Articolo 14.

Articolo 16 - Consiglio di amministrazione

16. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

E' esclusa la carica di Vice Presidente.

Articolo 17 - Adunanze del consiglio di amministrazione

17.1 Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

17.2 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

17.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

17.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

17.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

17.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i

risultati della votazione;
c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
17.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
17.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 18 - Poteri dell'organo amministrativo

18.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.
In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
18.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo procede alla nomina di un Amministratore Delegato, da scegliere tra i Consiglieri non designati dalla Parte Pubblica, salvo diverso accordo con il Socio privato. E' fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.
All'Amministratore Delegato spetterà la gestione ordinaria della società senza alcuna limitazione; il Consiglio di Amministrazione potrà conferire all'Amministratore Delegato anche la straordinaria amministrazione.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2381, comma quattro C.C..
L'assemblea dei soci stabilisce il compenso dell'Amministratore Delegato.
L'Amministratore Delegato dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni 180 (centottanta) giorni, sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche.
18.3 Possono essere nominati institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. In caso di nomina del Direttore lo stesso verrà scelto su indicazione dei Consiglieri non designati dalla Parte Pubblica, salvo diverso accordo con il Socio privato.

Articolo 19 - Rappresentanza

19.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della

società.
19.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Consigliere Delegato, se nominato.
19.3 La rappresentanza della società spetta anche al Direttore, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 20 - Compensi degli amministratori

20.1 A ciascun amministratore spetta un compenso deliberato dall'Assemblea oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio.
20.2 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato corrispondere loro trattamenti di fine mandato.
20.3 E' comunque fatto divieto di corrispondere ai Dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 Codice Civile.

Articolo 21 - Collegio Sindacale

21.1 Il controllo della Società ai sensi dell'articolo 2403 Cod.Civ. è affidato ad un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, tutti scelti tra soggetti muniti dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
21.2 I sindaci sono nominati, per la prima volta, nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria dei soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.
21.3 L'emolumento del Collegio Sindacale viene determinato dall'assemblea dei soci. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui alle applicabili disposizioni di legge.
21.4 Le adunanze del Collegio Sindacale potranno tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi collegati, che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente del Collegio stesso, sì da consentire la predisposizione e la sottoscrizione dei verbali della riunione nel relativo libro sociale.

21.5 La revisione legale dei conti spetta al Collegio Sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria di attribuire la revisione legale dei conti a un revisore o a una società di revisione.

Articolo 22 - Composizione

22.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del Socio privato, salvo diverso accordo tra i Soci.

Articolo 23 - Assemblea

23.1 L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e del presente statuto e rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

23.2 Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione ordinaria di cui sia titolare.

Articolo 24 - Modalità di convocazione dell'assemblea

24.1 Le assemblee sociali sono convocate dall'Amministratore Unico, dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio dello Stato italiano o in un altro Stato membro dell'Unione Europea, ogni qualvolta ciò si renda opportuno, ovvero su richiesta di un amministratore, del Collegio Sindacale, ovvero di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. Nella richiesta di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti da trattare.

24.2 In ogni caso, l'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

24.3 Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso inviato a ciascun socio con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

24.4 Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione, in ogni caso in giorno diverso dalla prima convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

24.5 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita se totalitaria ai sensi

dell'articolo 2366 Cod.Civ.

Articolo 25 - Diritto di intervento in assemblea

25.1 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che risultino regolarmente iscritti a libro soci.

25.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea, mediante apposita delega scritta da conservarsi agli atti della Società, potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro azionista o anche da estranei, nel rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 2372 Cod.Civ.

Articolo 26 - Assemblee mediante mezzi di telecomunicazione

26.1 L'assemblea può svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

(A) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(B) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(C) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(D) salvo che si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione (ovvero immediatamente dopo, ma in ogni caso non appena possibile e con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'assemblea), (i) in caso di videoconferenza, i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, e (ii) in caso di teleconferenza, il numero telefonico al quale gli intervenuti possano connettersi.

26.2 Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario dell'adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse possibile il collegamento, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di assemblea, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate. In caso di assemblee mediante mezzi di telecomunicazione, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

Articolo 27 - Svolgimento e verbali dell'assemblea

27.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di

sua assenza, impedimento o rinuncia, dalla persona designata dall'assemblea stessa a maggioranza dei presenti.
27.2 Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe e regolare lo svolgimento dell'assemblea accertando i risultati delle votazioni.
27.3 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono essere adunate in prima e seconda convocazione.
27.4 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente. Nei casi di legge o quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel relativo libro sociale.

Articolo 28 - Assemblea ordinaria

28.1 L'assemblea è competente a deliberare nelle materie riservate alla stessa dalle norme di legge.
28.2 L'assemblea ordinaria in prima ed in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

Articolo 29 - Assemblea straordinaria

29.1 L'assemblea straordinaria è competente per deliberare su tutte le modificazioni del presente statuto, sull'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
29.2 L'assemblea straordinaria dei soci, in prima e seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

Articolo 30 - Bilancio e utili

30.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
30.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 31 - Scioglimento e liquidazione

31.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
31.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
31.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero e i poteri dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 32 - Controversie societarie: Conciliazione stragiudiziale

32.1 Per le controversie che hanno per oggetto i rapporti societari ed in genere le materie di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 5 del 17/1/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, le parti devono tentare una conciliazione stragiudiziale della lite avanti gli Organismi di conciliazione istituiti o costituiti presso la CCIAA ove ha sede legale la Società, ove esistenti. Il procedimento di conciliazione stragiudiziale della lite è disciplinato dal Regolamento adottato dall'Organismo di conciliazione.

Articolo 33 - Rinvio alle norme applicabili

33.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge italiana ed in particolare alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi in materia.

F.to Giacomo De Luca
" Maurizio Viani Notaio L.S.